

Deliberazione n. 22 /2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 28 febbraio 2017

Provincia di Reggio Emilia- Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31



marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)"*;

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)"*;

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Provincia di Reggio Emilia** il 21 marzo 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 2017, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO, del 24 marzo 2016 è stato esposto l'esito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.8.4 della relazione questa Sezione ha specificamente riferito in merito alle **criticità concernenti il piano** predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia.

In primo luogo è stata rilevata la presenza di tre società in perdita

nell'ultimo esercizio (2014): Aeroporto di Reggio Emilia srl (52.967,00), Fieremilia srl (99.804,00) e Reggio Emilia innovazione scarl (334.299,00).

In tre società, inoltre, è risultata la presenza di un numero di amministratori più elevato di quello dei dipendenti: Aeroporto di Reggio Emilia srl, Fieremilia srl e Gal Antico Frignano Appennino Reggiano coop.

Più nello specifico, era stata espressa perplessità in ordine alla mancata dismissione di **Fieremilia srl**, la quale non pare essere indispensabile, nonché in considerazione della circostanza che detta società è risultata in perdita nell'ultimo esercizio e nella condizione di avere più amministratori che dipendenti. Al riguardo, il piano si è limitato ad affermare l'indispensabilità della Fieremilia srl senza, tuttavia, motivare le ragioni che inducono a valutare il mantenimento di detta partecipazione come indispensabile rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Anche per quanto concerne il previsto mantenimento della **Gal antico Frignano e Appennino Reggiano**, erano stati espressi dubbi circa l'indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché in considerazione delle perdite fatte registrare negli esercizi finanziari 2011 e 2012 e della presenza di un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti.


Sul piano generale, è stata pure evidenziata la lacunosità del piano nel motivare il mantenimento delle partecipazioni non dismesse, la mancata considerazione delle partecipazioni indirette, nonché l'omessa indicazione dei tempi di attuazione e dei risparmi stimati. E' stato, infine, rilevato come il piano avrebbe dovuto essere maggiormente dettagliato, in modo da consentire una più efficace azione di controllo da parte di questa Corte, nonché una effettiva trasparenza a seguito di pubblicazione.

Codesto ente locale dovrà tener conto, in sede di revisione straordinaria, di tutti i rilievi mossi a seguito dell'esame sui piani di razionalizzazione effettuato con deliberazione n. 32 /2016/VSGO del 24 marzo 2016, anche alla luce delle novità contenute nel t.u. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d. lgs. n. 175/2016.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 21 marzo 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione relativa all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Da tale relazione emergono, tra l'altro, i seguenti dati e informazioni:



a) la dismissione della partecipazione (partecipazione minima, poiché pari allo 0,02% del capitale sociale, il quale al 31/12/2014 ammontava a 49.769.055 euro) in **Banca etica scpa** è stata portata a termine; detto Istituto bancario ha già provveduto a liquidarne il relativo valore in favore della Provincia;

b) non si sono concluse le operazioni relative al fallimento della **Montefalcone srl**, dichiarata fallita con sentenza nel 2014;

c) la **Matilde di Canossa srl** è stata posta in liquidazione per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale. Le relative operazioni sono in corso di svolgimento;

d) la **Reggio Emilia Fiere srl** è in concordato preventivo e le operazioni non si sono ancora concluse;

e) circa la **Ce.P.I.M. spa**, l'intera partecipazione azionaria, era stata destinata, con deliberazione del Consiglio provinciale, a essere conferita per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di ACT. Tuttavia, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso una nota nella quale ha evidenziato l'impossibilità degli enti soci di Ce.P.I.M. di procedere alla dismissione della partecipazione senza la preventiva autorizzazione regionale e che, comunque, ogni corrispettivo sarebbe stato da versare alla Regione stessa, in quanto l'acquisizione della partecipazione era stata operata con contributo regionale. Pertanto, la Provincia sta considerando la possibilità di modificare la propria deliberazione e di offrire alla Regione la partecipazione in Ce.P.I.M., per dar seguito a quanto stabilito nel piano di razionalizzazione;

f) per quanto concerne la modesta partecipazione (pari allo 0,004%) in **Ervet spa**, è in corso l'istruttoria per proporre alla Regione Emilia Romagna o alla società stessa di acquisirla. L'ente locale, in analisi, non ha ancora attuato la programmata dismissione, in quanto sta preferendo attendere il riordino delle competenze tra Regione e Provincia a seguito della l.r. n. 13/2015;

g) come previsto nel piano di razionalizzazione, sono state trasferite parte delle azioni possedute in **Autostrada del Brennero spa**, per un valore di 3.150.000,00 euro, all'Azienda consorziale trasporti ACT Re, quale corrispettivo per l'aumento di capitale sociale stabilito con delibera del Consiglio provinciale;

e) in merito al programmato contenimento dei costi di **Aeroporto di Reggio Emilia srl**, la società non ha ancora deliberato la modifica dell'organo amministrativo (da CdA ad Amministratore unico) e dell'organo di revisione. La Provincia riferisce di aver inviato un sollecito alla società per poter adempiere a quanto indicato nel piano.

Relativamente alle partecipazioni non societarie, non incluse nel piano di

razionalizzazione del 2015, si deve osservare come la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

Ciò premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.


In merito alla **l'Ervet spa**, tuttora partecipata dalla Provincia in analisi, occorre evidenziare come il piano di razionalizzazione ne avesse previsto la dismissione "possibilmente entro l'anno 2015". In ogni caso, non può non tenersi conto di come detta partecipazione sia irrisoria.

Per quanto concerne **l'Aeroporto di Reggio Emilia srl**, società che ha registrato una perdita nell'ultimo esercizio, si attende la delibera, da parte della società, della modifica dell'Organo amministrativo da CdA, ad Amministratore unico. La Provincia dovrà accertarsi dell'effettiva esecuzione della misura.

Per quanto riguarda specificamente la **Fieremilia srl**, l'art. 4, comma 7 del citato testo unico, ha specificato che "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici". Tuttavia, ciò non esime l'ente pubblico dal motivare le ragioni che lo inducono a non dismettere la partecipazione, in particolare alla luce della circostanza che la citata società è risultata in perdita nell'ultimo esercizio, nonché dotata di un numero di amministratori maggiore dei dipendenti.

Diversa la situazione del **Gal Antico Frignano e Appennino reggiano**, per la quale occorre tenere conto della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del testo unico n. 175/2016, la quale stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato, o delle regioni.

Da evidenziare, per completezza, come la mancata considerazione delle partecipazioni indirette, già rilevata quale carenza del piano, si rifletta anche nella relazione sui risultati conseguiti. Al riguardo occorre ora ricordare che la nuova



disciplina recata dal testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Tutto ciò considerato, la Sezione

RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Provincia di Reggio Emilia.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE


- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Reggio Emilia e all'Organo di revisione della medesima;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 28 febbraio 2017.

Il presidente

(Carlo Greco)


Il relatore
(Riccardo Patumi)


Depositata in segreteria in data 28 febbraio 2017

Il direttore di segreteria
(Broccoli Rossella)
